

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO DIRETTO, LA TRASPARENZA E LA DEMOCRATICITÀ DEI PARTITI POLITICI E REGOLAMENTAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRECTA IN LORO FAVORE.

RELAZIONE

La riflessione sul finanziamento dell'attività politica accompagna l'evoluzione delle moderne democrazie liberali sin dalla fine dell'800, quando la Gran Bretagna per prima tentò di regolamentare il complesso, poliedrico e talvolta conflittuale rapporto tra denaro (pubblico e privato) e politica.

Da allora non vi è stato ordinamento giuridico che non abbia disciplinato, con forme diverse, le modalità di finanziamento della politica, nel presupposto che queste siano strettamente connesse alla salvaguardia dei principi fondanti ogni democrazia, quali l'eguaglianza dei cittadini - chiamati a partecipare in condizioni di parità alla vita democratica e a concorrere alla determinazione della politica nazionale -, la libertà degli elettori, l'autonomia e l'indipendenza dei partiti, nonché degli eletti, da gruppi di pressione opachi.

In questa prospettiva i diversi modelli di finanziamento e di sostegno, diretto o indiretto, delle attività politiche, riflettono l'idea che una comunità ha della democrazia e del rapporto che intercorre tra cittadini e istituzioni.

In base a come sono disegnati tali modelli è possibile favorire, oppure mortificare, le forme di partecipazione dei cittadini; esaltare, oppure restringere, il pluralismo, caratteristica intrinseca e indefettibile di ogni ordinamento autenticamente democratico; promuovere, oppure affievolire, la trasparenza della competizione politica.

Appare dunque evidente che il finanziamento dei partiti è, prima ancora che una questione tecnica, giuridica e finanziaria, una questione ad alta intensità politica, che incide significativamente sulla qualità della vita democratica di un Paese.

E' infatti indubbio che l'attività dei partiti, dei movimenti e dei gruppi politici organizzati in seno ai regimi democratici non può prescindere dall'utilizzo delle risorse necessarie a sostenere più o meno ampie strutture organizzative, a svolgere attività di ricerca e formazione della classe politica e a finanziare le campagne elettorali.

La democrazia, insomma, ha un costo: un costo che è condizione essenziale per l'esercizio delle insostituibili funzioni affidate ai partiti nel sistema costituzionale e che deve essere pertanto sostenuto e correttamente regolato affinché esso sia congruo e trasparente dinanzi all'opinione pubblica.

In questo quadro, le risorse della collettività destinate alle attività politiche, a prescindere se esse assumano le diverse forme della contribuzione diretta (in termini di finanziamenti, sussidi e rimborsi delle spese elettorali posti a carico della fiscalità generale), o di quella indiretta (in termini di agevolazioni per le erogazioni liberali o di messa a disposizione di beni, servizi o spazi pubblici a condizioni agevolate), non possono essere considerate solo come un costo, a carico del bilancio dello Stato, poiché esse sono in primo luogo un investimento in favore della democrazia, in grado di elevare i livelli di partecipazione e di preservare, se non di immunizzare, il sistema politico-istituzionale da possibili fenomeni degenerativi.

Le ragioni che hanno indotto il Governo a intervenire sulla materia *de qua*, superando il modello di contribuzione di natura mista pubblico-privato introdotto lo scorso anno dalla legge 6 luglio 2012, n.96, sono rinvenibili nella travagliata e controversa storia che ha caratterizzato in Italia il finanziamento della politica.

Il finanziamento dei partiti politici fu cancellato, com'è noto, dal 90,3% degli italiani chiamati ad esprimersi con un referendum nel 1993.

I finanziamenti, tuttavia, sono stati surrettiziamente reintrodotti con la formula dei cosiddetti "rimborsi elettorali" per ogni voto valido conseguito, che rappresentano

ancora oggi, seppur mutati nelle forme e nelle quantità, la maggiore risorsa per le organizzazioni politiche italiane.

E' assai probabile che i rimborsi, in sé, non sarebbero stati considerati ingiusti da larga parte dei cittadini se fossero stati veramente rimborsi corrisposti *una tantum* a fronte di spese effettivamente sostenute per le campagne elettorali, come del resto accade oggi, pur con le peculiarità che connotano le singole esperienze, negli ordinamenti di matrice anglosassone (Australia, Canada e Stati Uniti).

Nel corso degli anni, invece, a dispetto delle indicazioni sottese alla consultazione referendaria, i fondi a favore dei partiti si sono quadruplicati, passando dai 70,4 milioni di euro attuali nel 1994 ai quasi 292 milioni del 2008.

Successivamente, a fronte di una acuta crisi economico-finanziaria, che imponeva sobrietà e rigore da parte della classe politica, si sono susseguiti una serie di interventi legislativi che hanno ridimensionato in modo rilevante i finanziamenti spettanti, sino a giungere all'approvazione della predetta legge n. 96 del 2012, che oltre a ridurre nel complesso a 91 milioni di euro le risorse destinate ai partiti ha, tra l'altro, modificato i presupposti e il sistema di erogazione dei fondi legandolo, in parte, alle capacità dei partiti di autofinanziarsi, rafforzando al contempo il regime dei controlli contabili e delle relative sanzioni.

Il presente disegno va oltre quanto disposto dai più recenti interventi legislativi, prefigurando una "rivoluzione copernicana" in materia di finanziamento dei partiti politici.

Esso prevede, infatti, il passaggio dal finanziamento pubblico diretto, ad un sistema basato sulla contribuzione volontaria - favorita da un regime fiscale agevolato (in termini di detrazioni d'imposta per le erogazioni liberali ai partiti) e fondata sulle libere scelte dei contribuenti (cui viene riconosciuta la facoltà di destinare ai partiti il due per mille della propria imposta sul reddito) - nonché su forme di contribuzione indiretta e benefici non monetari (in termini di messa a disposizione di spazi televisivi per la trasmissione di messaggi di propaganda politica e di locali per lo svolgimento delle attività politiche, nonché di altre agevolazioni che saranno individuate con apposito decreto legislativo).

A fianco di questo cambio di paradigma nel modello di contribuzione ai partiti politici, la più significativa novità introdotta dal disegno di legge consiste nell'aver delineato, nella sostanza, una prima attuazione all'articolo 49 della Costituzione, riservando i predetti benefici esclusivamente in favore dei partiti che assicurino alcuni *standard* "minimi" di democraticità dei propri statuti e di trasparenza, in particolare per quanto concerne la gestione economico-finanziaria, disciplinati dal disegno di legge.

Si è inteso così iniziare a tradurre in testo normativo un appassionato dibattito che da Costantino Mortati, passando per Luigi Sturzo, Giuseppe Maranini, Vittorio De Caprariis, giunge sino ai nostri giorni.

In questa prospettiva, il disegno di legge lega in modo strutturale il nuovo modello di finanziamento della politica ad un sistema di regole che garantisca la democrazia interna dei partiti politici e la trasparenza del proprio funzionamento e dei propri bilanci, individuando un punto di equilibrio fra il principio di libertà di associazione politica (che costituisce un fondamento di ogni democrazia) e le altrettanto rilevanti esigenze di legalità che devono assistere ogni intervento pubblico di sostegno.

Il disegno di legge àncora pertanto in modo saldo le nuove forme di sostegno delle attività politiche ad alcuni obblighi posti in capo ai partiti politici che intendono avvalersene, i quali sono chiamati a dotarsi di uno statuto che ai fini della registrazione, operata dalla Commissione di cui all'articolo 9 della citata legge n,96 del 2012, deve essere conforme a specifici requisiti dettati dal disegno di legge.

Alla luce del lungo dibattito politico istituzionale svoltosi intorno alla questione della regolamentazione legislativa dei partiti politici, l'impianto normativo dettato dal disegno di legge non incide affatto sulla libertà di formazione e organizzazione interna dei medesimi, che sin dalla discussione svoltasi in seno all'Assemblea costituente era stata considerata una questione di rilievo essenziale, in particolare da Costantino Mortati, il quale riteneva, in merito, che gli accertamenti necessari per la registrazione degli statuti non dovessero consistere in altro che nel deposito dei medesimi e che il giudizio di conformità degli statuti al metodo democratico dovesse svolgersi nel rispetto di garanzie tali anche da impedire la sopraffazione dei partiti dominanti a danno delle minoranze.

La presentazione dello statuto, come si vedrà oltre, costituisce infatti una mera facoltà, e non un obbligo, ed ha il solo fine di regolare in modo selettivo l'accesso ai benefici previsti dal disegno di legge, mentre il vaglio di conformità dello statuto è affidato a un organo terzo, che ha sede presso un ramo del Parlamento.

Oltre ad una prima attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, il superamento del vigente sistema dei rimborsi elettorali e dei contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento, e il passaggio a un sistema incentrato sulla contribuzione volontaria e indiretta, previsto dal disegno di legge, intende altresì dare compiuta attuazione all'indicazione del corpo elettorale espressa nel predetto *referendum* e rintracciabile ancora oggi da chiunque presti attenzione alle aspettative in materia manifestate dall'opinione pubblica. Aspettative che, se frustrate, potrebbero determinare la crescita esponenziale di pulsioni demagogiche e antisistema che rischierebbero, in definitiva, di inficiare la stessa legittimazione democratica dei partiti, chiamati invece a rivisitare i propri modelli organizzativi per ottimizzare le spese dei relativi apparati.

Come ha acutamente osservato il Presidente della Repubblica nel suo discorso di insediamento *“non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico”*.

Il disegno di legge non persegue unicamente l'obiettivo di contenere i costi dell'attività politica, ma anche quello di contribuire a ricondurre i partiti alla loro ragion d'essere: un veicolo di articolazione, aggregazione e rappresentanza di interessi e non un mezzo di occupazione, talvolta irresponsabile, di spazi pubblici e privati.

L'obiettivo di fondo è dunque quello di rinsaldare il rapporto che lega i partiti al corpo elettorale, attraverso un rinnovato orientamento verso il bene comune e la garanzia della partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche.

Il rischio reale rinvenibile in questo faticoso processo di trasformazione del sistema di finanziamento della politica è che i tentativi, da alcuni avanzati, di “andare oltre i partiti”, si concludano con “l'andare oltre la democrazia”.

Anche per questa ragione, con il presente disegno di legge non si è stabilito di abolire da subito e integralmente i rimborsi che attualmente percepiscono le organizzazioni

politiche, una via che avrebbe forse incontrato il plauso dell'opinione pubblica, ma avrebbe altresì determinato, in una fase cruciale per il nostro Paese, forti tensioni all'interno dei partiti e, verosimilmente, anche insormontabili problemi di carattere amministrativo e finanziario.

Non vi è dubbio, infatti, che le norme sull'abolizione del finanziamento pubblico comporteranno consistenti ristrutturazioni all'interno dei partiti, ma è altresì vero che la classe politica è oggi chiamata a dare l'esempio, senza posporre i problemi, ma tentando di risolverli, con una buona dose di realismo e nella consapevolezza che, come affermò Hans Kelsen, "solo l'illusione e l'ipocrisia può credere che la democrazia sia possibile senza i partiti politici".

* * *

Venendo all'esame dell'articolato, il disegno di legge è suddiviso in quattro Titoli.

Il Titolo I prevede l'abolizione del vigente sistema di rimborso delle spese elettorali e di contribuzione pubblica per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento, secondo i criteri di gradualità disposti dall'articolo 14. Vengono inoltre indicate le finalità generali del provvedimento sopra richiamate.

Il Titolo II reca disposizioni in tema di democraticità, trasparenza e controllo dei rendiconti dei partiti politici.

L'articolo 2, in coerenza con quanto disposto dal dettato costituzionale, definisce i partiti politici libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle successive disposizioni del disegno di legge, che prevedono, quale condizione necessaria al solo fine di essere ammessi ai benefici indicati nel Titolo III del disegno di legge, l'adozione, da parte dei partiti, di uno statuto recante l'indicazione di alcuni elementi essenziali di democrazia interna e per l'esercizio della funzione di controllo da parte del corpo elettorale.

Ai sensi dell'articolo 3 lo statuto deve indicare, tra l'altro, le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi; le modalità per favorire negli organi collegiali l'equilibrio di genere; le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio; le modalità di selezione delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione; l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri e quello competente ad approvare il rendiconto di esercizio.

Ai sensi del successivo articolo 4, i partiti che intendano avvalersi dei benefici previsti dal disegno di legge sono tenuti a trasmettere copia dello statuto ai Presidenti delle Camere, che la inoltrano alla Commissione già istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012, che viene ridenominata "*Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici*". Quest'ultima, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede alla iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici.

Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione, previo contraddittorio, invita il partito politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche. Lo statuto dei partiti politici, e le relative modificazioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

La presentazione dello statuto costituisce, come accennato, una mera facoltà, e non un obbligo: l'iscrizione e la permanenza nel registro sono, infatti, condizioni necessarie ai soli fini dell'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli da 9 a 13 del disegno di legge.

In particolare, nel predetto registro, consultabile in un'apposita sezione del Portale *internet* del Parlamento italiano, sono evidenziate due separate sezioni, distinte a seconda dei benefici spettanti.

Ai sensi dell'articolo 5, la trasparenza e l'accesso alle informazioni in merito allo statuto, al funzionamento interno e ai bilanci sono assicurati anche attraverso la loro pubblicazione sui siti internet dei partiti politici, che devono rispettare canoni di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità e semplicità di consultazione.

Nei siti internet dei partiti e in un'apposita sezione del Portale *internet* ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati, dopo il predetto controllo di conformità, sia gli statuti, sia il rendiconto di esercizio, quest'ultimo anche in formato *open data* e corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, nonché la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nella suddetta sezione del Portale sono altresì pubblicati i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo e dei parlamentari.

In coerenza con il nuovo sistema di contribuzione indiretta dei partiti, il medesimo articolo 5 reca disposizioni volte a semplificare le procedure per assicurare la trasparenza delle erogazioni liberali disposte in loro favore. Al riguardo, si prevede che ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni in materia di dichiarazione congiunta di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. In questi casi, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono comunque tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. Tale obbligo deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo e in caso di inadempimento ovvero in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista in materia di dichiarazione congiunta ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della predetta legge 18 novembre 1981, n.659. Ai

suddetti finanziamenti si applicano, inoltre, gli obblighi di pubblicità prescritti dall'articolo 8, comma 2, della legge 5 luglio 1982, n.441.

Gli articoli 6 e 7, che concludono il Titolo II, sono dedicati alla certificazione esterna dei rendiconti e al loro controllo di regolarità e conformità alla legge.

Alla luce del nuovo sistema di contribuzione volontaria e indiretta dei partiti, ferma restando la disciplina transitoria di cui all'articolo 14, ai sensi dell'articolo 6 l'obbligo di certificazione esterna dei rendiconti, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n.96, è riservato ai soli partiti iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4, cui spettano i benefici in materia di destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito e di sedi per le attività politiche, e non anche ai partiti che possono che intendano usufruire solo del regime fiscale agevolato per le erogazioni liberali in loro favore, di cui all'articolo 9 del disegno di legge.

I controlli di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto dei partiti e dei movimenti politici, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità sopra richiamati, sono effettuati dalla predetta Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell' articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

In caso di inottemperanza all'obbligo di certificazione esterna o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto, è prevista una sanzione, disposta dalla medesima Commissione, consistente nella cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4, che fa venire meno la possibilità di accedere, nell'esercizio successivo a quello in corso alla data della contestazione, ai benefici previsti agli articoli 10 e 11 del disegno di legge. Per le medesime fattispecie, l'ulteriore sanzione consiste nella perdita, per coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe, della legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

Le norme contenute nel Titolo III recano la nuova disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in favore dei partiti, che prevede diversi ordini di requisiti per l'accesso ai benefici introdotti dal disegno di legge.

In particolare, tutti i partiti devono in ogni caso essere iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4. Tale requisito è l'unico previsto per l'accesso a spazi televisivi per la trasmissione di messaggi di propaganda politica disciplinato dall'articolo 12 e per le ulteriori forme di sostegno indiretto alle attività politiche che saranno individuate in sede di esercizio della delega al Governo di cui all'articolo 13.

L'ammissione al finanziamento privato in regime fiscale agevolato, di cui all' articolo 9, è consentita ai partiti che abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali, o in almeno una circoscrizione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Gli aventi diritto al predetto beneficio sono indicati nella prima sezione del registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4.

L'ammissione anche alla ripartizione annuale del 2 per mille dell'imposta sul reddito, di cui all'articolo 10, e ai benefici di cui all'articolo 11, in materia di sedi per lo svolgimento delle attività politiche, è consentita invece ai soli partiti che abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Gli aventi diritto ai predetti benefici sono indicati nella seconda sezione del registro nazionale dei partiti politici.

L'articolo 8 disciplina, quindi, la procedura che i partiti devono seguire per l'accesso ai benefici, che viene disposto, qualora i partiti risultino in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni previste dal disegno di legge, dalla predetta Commissione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.

Per quanto concerne più nel dettaglio le tipologie di agevolazioni contemplate dal disegno di legge, l'articolo 9 dispone che, a decorrere dal 2014, le erogazioni liberali in

denaro, effettuate dalle persone fisiche, in favore dei partiti politici beneficranno della detrazione dall'imposta sul reddito del 52% per importi compresi tra 50 e 5.000 euro annui; la medesima aliquota è prevista anche per le spese sostenute per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica, nei limiti dell'importo di euro 500 per ciascuna annualità.

E' disposta, altresì, la detrazione del 26% per le erogazioni liberali di importo superiore, fino ad un massimo di 20.000 euro. Viene, inoltre, elevata dal 19 al 26 per cento la detrazione di imposta per le erogazioni liberali, per importi compresi tra 50 e 100.000 euro, effettuate dalle società in favore dei partiti.

Le predette detrazioni d'imposta sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali e delle somme per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

L'articolo 10 introduce, a decorrere dal 2014, la possibilità per il contribuente di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

In proposito, erano possibili due opzioni; da una parte, adottare un modello che prevedesse una scelta alternativa di destinazione delle risorse tra lo Stato o uno specifico partito politico, con l'ovvia conseguenza che in caso di scelte non espresse le eventuali risorse residuali sarebbero state ripartite in proporzione alle scelte espresse dai contribuenti, non potendosi presumere una diversa volontà dei cittadini in favore dell'una o dell'altra destinazione.

La seconda opzione, che è stata adottata dal presente disegno di legge, prevede invece che le scelte siano effettuate in sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei partiti aventi diritto, sul quale il contribuente può indicare un unico soggetto cui destinare il due per mille della propria imposta sul reddito; conseguentemente, in caso di scelte non espresse le risorse disponibili restano all'erario.

Per tale forma di contribuzione volontaria in favore dei partiti il disegno di legge prevede in ogni caso un limite massimo di spesa, pari a 31,4 milioni di euro per l'anno 2014, 19,6 milioni per l'anno 2015, 37,7 milioni per l'anno 2016 e 55,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni in materia di due per mille, in modo da garantire, tra l'altro, la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonché da agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti.

L'articolo 11 reca un'ulteriore forma di sostegno indiretto nei confronti dei partiti politici ammessi alla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito, consistente nella messa a disposizione di idonei locali per lo svolgimento in via esclusiva dell'attività politica.

L'amministrazione competente ad assicurare tale beneficio è l'Agenzia del demanio, su apposita istanza presentata dai partiti interessati.

I locali richiesti - ubicati preferibilmente nei capoluoghi di provincia o, comunque, nell'ambito della circoscrizione degli eletti e di proprietà dello Stato, di enti territoriali ovvero di altre amministrazioni pubbliche - devono essere adibiti ad uso diverso da quello abitativo e non soggetti a particolari vincoli di destinazione derivanti da procedure di cartolarizzazione, dismissione o comunque inseriti nell'ambito di programmi di valorizzazione attraverso fondi d'investimento immobiliare.

La messa a disposizione dei locali avviene a seguito della stipula di appositi accordi tra l'Agenzia del demanio, gli enti territoriali e le amministrazioni interessate, senza che derivino oneri ulteriori per la finanza pubblica.

I partiti politici, in virtù di tali accordi, sono tenuti a corrispondere un canone agevolato per l'utilizzo dei locali e sono altresì gravati delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. Sono vietate, a pena di decadenza, la sub-concessione e la sub-locazione, totali o parziali, dei locali.

La previsione della normativa di dettaglio per la determinazione dei criteri, delle modalità e dei limiti di utilizzazione degli immobili è rimessa ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La disciplina relativa al riconoscimento in favore dei partiti di benefici di carattere non monetario si completa con l'art. 12 del disegno di legge, volto a riconoscere ai partiti politici l'accesso gratuito al servizio pubblico radiotelevisivo, al di fuori del periodo della campagna elettorale, per la trasmissione di messaggi di propaganda politica diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici.

Si tratta di una forma di sostegno indiretto che mira a promuovere, anche attraverso i *mass media*, il contatto fra elettori ed eletti e contribuire così ad un riavvicinamento dei cittadini alla politica. Gli oneri per la realizzazione dei messaggi, la cui durata non può comunque superare un minuto, sono a carico dei partiti.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabiliscono, previa consultazione, i criteri per l'accesso e la ripartizione degli spazi per la trasmissione dei messaggi.

L'onere derivante dall'attuazione dell'art. 12 è quantificato in un milione di euro per ciascun esercizio finanziario. La copertura, come nel caso delle altre predette agevolazioni, è garantita dalle minori spese derivanti dalla graduale abolizione dei rimborsi e dei contributi elettorali.

L'art. 13 del disegno di legge reca una delega al Governo per l'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto alle attività politiche volte, in particolare a: garantire agevolazioni tariffarie anche al di fuori della campagna elettorale; valorizzare le attività di formazione politica, in particolare delle giovani generazioni, attraverso la disponibilità di strutture residenziali a costi agevolati; usufruire di procedure agevolate per l'acquisto di beni e servizi; beneficiare di procedure semplificate per la raccolta e l'autenticazione delle sottoscrizioni necessarie per la partecipazione a consultazioni elettorali o referendarie. Anche in questo caso la copertura finanziaria, pari a 4 milioni annui a decorrere dal 2014, è assicurata mediante i risparmi derivanti dalla soppressione dei rimborsi elettorali.

Il Titolo IV del disegno di legge reca disposizioni transitorie e finali.

In particolare, l'articolo 14 prevede, al comma 1, la graduale abolizione del finanziamento pubblico spettante ai partiti e movimenti politici ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n.157.

Tale finanziamento, riconosciuto integralmente nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, è ridotto progressivamente nella misura del quaranta, del cinquanta e del sessanta per cento dell'importo spettante, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della legge e cessa definitivamente a partire dal quarto esercizio finanziario successivo.

Nel corso di tale periodo transitorio continua ad applicarsi, ai soli fini della progressiva abolizione del finanziamento pubblico, la normativa indicata al comma 4 del medesimo articolo 14, recante l'elenco delle disposizioni oggetto di abrogazione.

Ai sensi dell'articolo 15, le economie di spesa derivanti dall'abolizione del finanziamento pubblico, al netto delle risorse destinate alla copertura finanziaria delle forme di contribuzione volontaria e indiretta, quantificabili a regime in almeno 19 milioni di euro, sono destinate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai fini della riduzione del debito pubblico.

L'articolo 16 reca una delega al Governo per la redazione di un Testo unico nel quale riunire in modo sistematico le diverse disposizioni legislative in materia di: disciplina dell'attività politica e svolgimento delle campagne elettorali; agevolazioni in favore di candidati alle elezioni, di partiti, movimenti politici e gruppi politici organizzati e rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie; attività di controllo e disciplina sanzionatoria.

L'articolo 17, recante le norme per l'entrata in vigore, prevede altresì una disposizione finale diretta a specificare che, ai fini di quanto disposto dal presente disegno legge, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera a).
